

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93)86 def. - SYN 421

Bruxelles, 4 marzo 1993

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 90/679/CEE
relativa alla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici
durante i lavoro**

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

Proposta modificata
di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 90/679/CEE
relativa alla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro

RELAZIONE

In occasione della seduta plenaria del 10 febbraio 1993, il Parlamento ha approvato una serie di emendamenti volti ad introdurre un codice di condotta raccomandato per la vaccinazione dei lavoratori, a chiarificare le modalità di future classificazioni degli agenti biologici geneticamente modificati ed a modulare l'applicazione dei livelli di contenimento richiesti dalla direttiva 90/679/CEE per taluni agenti biologici a diffusione altra dal trasporto aereo.

La Commissione ha accolto tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento, ad eccezione degli emendamenti intesi ad una sovraclassificazione di tre agenti biologici in quanto la presente proposta di direttiva stabilisce prescrizioni minime suscettibili di consentire agli Stati membri, qualora lo desiderino, l'applicazione di disposizioni nazionali più severe.

Proposta modificata
 di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
 che modifica la direttiva 90/679/CEE
 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
 derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
 COM(93) def.

(presentata dalla Commissione in forza dell'articolo 149, paragrafo 3 del
 Trattato il 1993)

(1) GU C 127 del 24.08.1992, p. 32

TESTO ANTERIORE

TESTO MODIFICATO

Visti e considerandi ~~inmutati~~

Quinto considerando bis (nuovo)

considerando che questo primo elenco non contiene gli agenti biologici geneticamente modificati e che l'inclusione di detti agenti in un futuro elenco dovrà avvenire mediante una nuova modifica alla presente direttiva

Quinto ~~considerando~~ ter (nuovo)

considerando che è opportuno inserire nella presente direttiva un codice di condotta raccomandato per la vaccinazione dei lavoratori esposti ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci;

Articolo 1

La direttiva 90/679/CEE è così modificata:

L'allegato III è completato con un primo elenco di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 che figura in allegato alla presente direttiva.

La direttiva 90/679/CEE è così modificata:

Alla fine del secondo comma dell'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

datori di lavoro tengono conto, per la messa a disposizione dei vaccini, del codice di condotta raccomandato figurante all'allegato VII".

L'allegato III è completato con un primo elenco di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 che figura in allegato alla presente direttiva.

Dopo l'allegato VI è aggiunto un allegato VII che figura in allegato alla presente direttiva.

Articoli 2 e 3 immutati

ALLEGATO

"

Allegato III

INTRODUZIONE

Punti da 1 a 8 immutati

Punto 9

L'elenco contiene d'altronde indicazioni distinte per gli agenti biologici suscettibili di provocare reazioni allergiche o tossiche, per i casi in cui esiste la possibilità di una vaccinazione preventiva o infine per i casi in cui appare opportuno conservare per più di dieci anni l'elenco dei lavoratori esposti.

L'elenco contiene d'altronde indicazioni distinte per gli agenti biologici suscettibili di provocare reazioni allergiche o tossiche, per i casi in cui esiste la possibilità di una vaccinazione preventiva o infine per i casi in cui appare opportuno conservare per più di dieci anni l'elenco dei lavoratori esposti. La richiesta di vaccinazioni preventive dovrà tener conto del codice di condotta raccomandato di cui all'allegato VII.

Allegato III (elenco di agenti biologici)

Restano immutate le disposizioni dell'allegato III diverse da quelle sottoindicate

BATTERI E ORGANISMI SIMILI		BATTERI E ORGANISMI SIMILI	
Mycobacterium africanum	3	Mycobacterium africanum	3(1)
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)	3	Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)	3(1)
Mycobacterium microti	3	Mycobacterium microti	3(1)
Mycobacterium ulcerans	3	Mycobacterium ulcerans	3(1)
Rickettsia akari	3	Rickettsia akari	3(1)
Rickettsia canada	3	Rickettsia canada	3(1)
Rickettsia montana	3	Rickettsia montana	3(1)
Salmonella Typhi	3	Salmonella Typhi	3(1)
Shigella dysenteriae (tipo 1)	3	Shigella dysenteriae (tipo 1)	3(1)
VIRUS		VIRUS	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale	3	Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale	3(1)
Louping ill	3	Louping ill	3(1)
Virus Wesselbron	3	Virus Wesselbron	3(1)
Virus dell'epatite B	3	Virus dell'epatite B	3(1)
Virus della rabbia	3	Virus della rabbia	3(1)
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72)	2	Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72)	2 V
White pox virus (variola virus)	4	White pox virus (variola virus)	4 V

(1) L'applicazione di misure di contenimento delle emissioni di tali agenti sarà soggetta a valutazione da parte degli Stati membri con particolare riferimento alla diffusione tramite trasporto aereo.

ALLEGATO VII
CODICE DI CONDOTTA
RACCOMANDATO
PER LA VACCINAZIONE

(articolo 14(3))

1. Sulla base della valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, si prenderà in considerazione una loro vaccinazione.
2. Qualora una valutazione del rischio dimostri l'esistenza di un'esposizione ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci, i datori di lavoro propongono la vaccinazione ai lavoratori. Questa sarà pertanto proposta prima che il lavoratore inizi il lavoro che lo espone al rischio d'infezione. La vaccinazione sarà proposta successivamente ad intervalli appropriati.
3. La vaccinazione non è obbligatoria, tuttavia i datori di lavoro dovranno informare i lavoratori dei benefici e degli inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione.
4. I lavoratori che rifiutano la vaccinazione saranno avvertiti che ciò potrebbe pregiudicare le loro prospettive di lavoro o di carriera. Tuttavia, qualora valutazioni del rischio dimostrino che misure preventive di altro genere consentono una protezione adeguata dall'infezione, detti lavoratori saranno autorizzati a proseguire il lavoro con gli agenti biologici in questione.

5. I datori di lavoro non possono esigere una vaccinazione preliminare quale condizione di assunzione.

6. I lavoratori vaccinati sono sottoposti a controlli periodici volti a garantire la validità della vaccinazione. I lavoratori sono inoltre controllati in ordine a qualsiasi effetto collaterale della vaccinazione. I lavoratori che non reagiscono al vaccino ne vengono informati. Essi saranno autorizzati a proseguire il lavoro con gli agenti biologici in questione solo se le valutazioni del rischio dimostrano che altre misure preventive offrono una protezione adeguata contro l'infezione. In caso contrario i lavoratori che non reagiscono al vaccino dovrebbero disporre della possibilità di svolgere un lavoro alternativo che non li esponga a tali agenti biologici.

7. I datori di lavoro propongono ai lavoratori la vaccinazione a titolo gratuito. Questa comprende, se del caso, un congedo pagato, le spese di viaggio e mediche.

8. Per ogni lavoratore viene tenuto un registro delle vaccinazioni che resta a disposizione della persona interessata e delle autorità competenti. I risultati raccolti sono messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori.

COM(93) 86 def.

DOCUMENTI

IT

04

N. di catalogo : CB-CO-93-107-IT-C

ISBN 92-77-53514-8
